

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 APRILE 1990

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari» (1885-B), d'iniziativa dei deputati Rebullà ed altri; Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2

«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito» (2046)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 3

«Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE..... Pag. 5

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari» (1885-B), d'iniziativa dei deputati Rebullà ed altri; Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari», d'iniziativa dei deputati Rebullà, Astori, Caccia, Agrusti, Bertoli, Coloni, Perrone, Savio, Carrus e Soddu; Gasparotto, Mannino Antonino, Albertini, Capecchi, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Mombelli, Palmieri, Picchetti, Pascolat, Donazzon, Fachin Schiavi, Bordon, Nappi, Cherchi, Sanna, Sannella e Strumendo, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Avverto che, in sostituzione del relatore designato, senatore Poli, riferirò io stesso sul provvedimento all'ordine del giorno.

Vorrei far presente che l'unica modifica introdotta dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato concerne l'articolo 10. La Camera, infatti, considerato il tempo trascorso, ha opportunamente spostato l'incidenza dell'onere finanziario dal triennio 1989-1991 al triennio 1990-1992, riducendo alla metà il costo previsto per il corrente anno e lasciando inalterato quello gravante sugli esercizi successivi.

Questa è l'unica modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Tutto il resto rimane invariato.

Comunico inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Si auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. La spesa complessiva, a regime, derivante rispettivamente dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, è determinata, rispettivamente, in lire 12.000 milioni, in lire

10.000 milioni e in lire 18.000 milioni. All'onere di cui alla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 20.000 milioni per il 1990 ed a lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

**«Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito»
(2046)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito».

Avverto che, in sostituzione del relatore Cappuzzo, assente per attività della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, svolgerò io stesso le funzioni di relatore e mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, giudicandone condivisibile la *ratio* e le finalità.

Comunico che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'assegno speciale, di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi diritto secondo le modalità indicate nella presente legge.

3. La ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali è fissata in ragione del 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio e di ogni altro emolumento considerato utile dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della

liquidazione dell'indennità supplementare di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli ufficiali dell'Esercito nelle posizioni del congedo, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari dell'assegno speciale, conservano il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso.

2. In caso di decesso del beneficiario, l'assegno speciale spetta alla vedova nella misura del 50 per cento.

È approvato.

Art. 3.

1. Agli ufficiali già transitati nella posizione di ausiliaria, di riserva o di congedo assoluto, che non hanno ancora maturato il diritto alla concessione dell'assegno speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, è liquidata, d'ufficio, una indennità *una tantum* pari al 15 per cento dell'importo dell'indennità supplementare comunque spettante, con esclusione della tredicesima mensilità.

È approvato.

Art. 4.

1. Agli ufficiali dell'Esercito in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge verrà liquidata, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 3, calcolata con la predetta aliquota del 15 per cento, ridotta dello 0,30 in ragione di ogni anno di iscrizione alla Cassa ufficiali dell'Esercito, senza la corresponsione del contributo di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 5.

1. In caso di decesso del titolare l'indennità *una tantum*, di cui agli articoli 3 e 4, viene erogata agli aventi diritto in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 6.

1. L'intero patrimonio della gestione dell'assegno speciale è gestito dalla Cassa ufficiali dell'Esercito nei modi e per le finalità indicati nella presente legge.

È approvato.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**«Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori
(Rinvio della discussione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33», d'iniziativa dei senatori Valiani, Gualtieri, Bollini, Lama, Salvi, Ferrari-Aggradi, Arfè, Malagodi, Bono Parrino, Fabbri, Signori e Poli.

Stante l'assenza del relatore, senatore Cappuzzo, e considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, propongo di rinviare l'inizio della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI